

IL SACROSANTO
CONCILIO DI TRENTO
COLLE CITAZIONI
DEL NUOVO E VECCHIO TESTAMENTO
COLLE COSTITUZIONI
DEL
DIRITTO PONTIFICIO
E D'ALTRI CONCILII DELLA SANTA
ROMANA CHIESA
AGGIUNTOVI UN INDICE COPIOSISSIMO.



VENEZIA 1825.
EDITORE SIMONE OCCHI.



DALLA TIPOGRAFIA CORDELLA.

della Cancell. Apostolica, e quivi restino per qualche tempo acciocchè possano esser lette e palesi a tutti: quando però saranno quindi distaccate, restino affisse nei medesimi luoghi le copie loro. Noi dunque per questa lettura, pubblicazione, e affissione, vogliamo, che tutti quei, che sono compresi in queste Lettere, dopo due mesi dal giorno della pubblicazione e affissione di esse, sieno obbligati, e astretti, siccome fossero queste pubblicate, e lette in presenza loro: comandiamo, e decretiamo ancora, che senza dubbio alcuno si presti fede alle loro copie, le quali fossero scritte per mano d'alcun pubblico Notajo, sottoscritte, e munite col sigillo, e sottoscrizione d'alcuna persona costituita in Dignità Ecclesiastica. Non sia adunque lecito a qualunque persona lacerare, o opporsi con temerario ardimento a questo scritto di nostra intimazione, statuto, decreto, precetto, ammonizione, ed esortazione. Se alcuno poi presumerà intentar questo, sappia ch'egli incorrerà nella indegnazione di Dio Onnipotente, e de' BB. Pietro e Paolo suoi Apostoli.

Dat. in Roma in S. Pietro l'anno della Incarnazione del Signore 1560. il dì 29, Novembre del Pont. nostro l'anno primo.

Antonio Fiorebello,

Barengo.

SESSIONE XVII.

Che è la prima

SOTTO PIO IV. PONT. MASS.

Celebrata il giorno 18. Gennaro. 1562.

Decreto di celebrare il Concilio.

Piace a voi, a lode e gloria della Santa e Individua Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, ad incremento ed esaltazione della Fede e della Religione Cristiana, che da questo giorno 18 Gennaro dell'anno dalla natività del Signore 1562. consecrato alla Cattedra in Roma del B. Pietro Principe degli Apostoli, tolta qualunque sospensione, secondo la forma, e tenore delle Let-

tere del SS. S. N. Pio IV. Pont. Mass. (1) si incominci a celebrar il Sacro, Ecumenico, e Generale Concilio Trident. legittimamente congregato nello Spirito Santo, e si trattino in esse, osservato l'ordine dovuto, quelle cose, che parranno atte, e idonee al medesimo Concilio, proponendole i Legati, e i Presidenti, per sollevare le calamità di questi tempi, sedare le controversie di Religione, frenare le lingue ingannatrici, correggere gli abusi de' costumi depravati, conciliare la vera e cristiana pace della Chiesa? *Risposero, Piace.*

Intimazione della futura Sessione

Piace a voi, tenersi e celebrarsi la prossima futura Sessione la feria 5 dopo la seconda Domenica di Quaresima, che sarà il giorno 26 Febbraro? *Risposero, Piace.*

SESSIONE XVIII.

Che è la seconda

SOTTO PIO IV. PONT. MASS.

Celebrata il giorno 26. Febbraro 1562.

DECRETO

Della scelta de' Libri, e d'invitar tutti con fede pubblica al Concilio.

Il Sacrosanto, Ecumenico, e Generale Concilio di Trento legittimamente congregato nello Spirito Santo, presenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, non affidato a forze umane, ma sperando nell'ajuto, e soccorso di nostro Signor Gesù Cristo, che promise (2) dare alla sua Chiesa la voce e la sapienza, pensa principalmente restituire finalmente alla sua purità e splendore la dottrina della fede Cattolica, in molti luoghi macchiata, ed oscurata per le opinioni di molti tra se discordi, e richiamare a miglior modo di vivere i costumi di quelli che decadettero dall'antico istituto, e

(1) *Infra Sess. 24. & 25. c. 2. de Reforma.*

(2) *Luc. 21.*

convertire il cuor dei Padri a' Figli, (1) e il cuor dei Figli a' Padri. Avendo osservato primieramente, (2) che troppo si è aumentato in questo tempo il numero de' libri sospetti, e perniciosi, ove si contiene impura dottrina, e si diffonde assai; per la qual cosa con pietoso zelo si sono pubblicate molte censure in varie Provincie, e principalmente nella Santa Città di Roma: nè però aver giovato alcuna salutar medicina a questo morbo sì grande, e pernicioso; (3) stimò, che i Padri scelti per questa indagine diligentemente considerassero quel che abbisognasse operare rapporto alle censure, ed ai libri, e lo riferissero al S. Concilio a suo tempo, perchè esso più agevolmente possa separare varie, e peregrine dottrine, come zizania, (4) dal grano della cristiana verità, e intorno ad esse deliberare, e stabilire più commodamente quelle cose, che sembreranno più opportune per torre lo scrupolo dagli animi di molti, e le cagioni di molti lamenti. Tutte queste cose vuole che pervengano alla notizia di chiunque, siccome fa che pervengano pel presente decreto; talmente, che se alcuno penserà appartenere a se in qualche modo quelle cose, che ha detto dover trattarsi in questo Concilio generale, o di questo affare di libri, e censure, o d'altre cose, non dubiti, che egli sarà benignamente ascoltato dal S. Concilio.

Ma perchè il medesimo S. Concilio desidera di cuore quelle cose, che sono di pace (5) per la Chiesa, e prega Iddio fervidamente, che tutti, conoscendo la comun Madre in terra, la quale non può dimenticare quelli che ha partorito, (6) unanimi ad una voce glorifichiamo Iddio, Padre di N. S. G. Cristo; (7) invita, ed esorta per le viscere della misericordia del medesimo Iddio, e Signor nostro, tutti quelli, che non sono uniti a noi, alla concordia, e riconciliazione, ed a venire a questo S. Concilio e ad abbracciare la carità, che è il vincolo della perfezione, (8) e a portare palese la pace di Cristo, esultante ne' loro cuori, alla quale sono chiamati, in un sol corpo. Ascoltando adunque questa voce non umana,

(1) *Luc. 1.*

(2) *Infra Sess. ult. circa finem.*

(3) *Infra, Sess. 25. in fin.*

(4) *Matth. 13. c. Ita nos fin. 25. q. 2.*

(5) *Psal. 121.*

(6) *Isaiae 49.*

(7) *Roman. 15.*

(8) *Coloss. 3.*

ma dello Spirito Santo, non indurino i loro cuori; (1) ma non camminando nel proprio senso, (2) nè compiacendosi di se medesimi, (3) si muovano e convertano a così pia e salutare ammonizione della loro Madre. Poichè il S. Concilio in quella guisa che gli invita con tutti gli officj di carità, in quella stessa gli abbraccerà.

In oltre il medesimo S. Concilio decretò, potersi concedere la pubblica fede nella Congregazione Generale, e che abbia lo stesso vigore, e la medesima forza, e virtù, come se fosse data e decretata in pubblica Sessione.

Intimazione della futura Sessione.

Il medesimo Sacro Concilio Tridentino legittimamente congregato nello Spirito Santo, presidenti in esso i medesimi Legati della Sede Apostolica, stabilisce, e decreta, doversi tenere, e celebrare la prossima futura Sessione la feria 5 dopo la sacratissima festa della Ascensione del Signore, che sarà il giorno 14. Maggio.

SALVOCONDOTTO

Conceduto alla nazione Germanica

*Nella Congregazione Generale il giorno
4. Marzo 1562.*

Il Sacrosanto, (4) Ecumenico, e Generale concilio di Trento, nello Spirito Santo legittimamente congregato, presidenti in esso i medesimi Legato, e Nuncj della Santa Sede Apostolica, fa fede a tutti, che dà, e concede a tutti e ciascheduno Sacerdoti, Elettori, Principi, Duchi, Marchesi, Conti, baroni, nobili, militari, popolari, e a qualunque altro uomo di qualsivisa stato, e condizione, e qualità, della Provincia, e Nazione Germanica, alle Città, e ad altri luoghi della medesima, e a tutti gli altri Ecclesiastici, e persone Secolari, principalmente della Confessione Augustana, i quali, o le quali insieme con loro verranno a questo Generale Concilio Tridentino, o saranno mandati, o avranno a partire, o saranno venuti

(1) *Psal. 84. & Hebraeor. 5.*

(2) *Ephes. 4.*

(3) *Rom. 15.*

(4) Questo Salvocondotto, eccettuata l'estensione ad altre Nazioni, ritrovasi nella Sess. 15.

ca quelli che asseriscono essere inutili, o negano essere potestà nella Chiesa di concederlo; desidera però moderazione nel concederle, secondo l'antica, e approvata consuetudine nella Chiesa (1) acciocchè non si snervi la disciplina ecclesiastica colla troppa facilità. Gli abusi poi, che in esse si sono introdotti, e colla cui occasione si bestemmia dagli eretici questo nome insigne d'indulgenze, desiderando che sieno emendati, e corretti; col presente decreto generalmente stabilisce, doversi affatto abolire tutti i pravi lucri per acquistarle, (2) onde ne derivò grande cagione di abusi nel popolo Cristiano. Gli altri poi derivati da superstizione, ignoranza, irriverenza, o altronde, in qualunque modo, non potendo comodamente e specialmente proibirsi per le molte corruttele de' luoghi, e delle provincie, ove si commettono; comanda a tutti i Vescovi, (3) che ognuno diligentemente raccogli questi abusi della sua Chiesa, e gli riferisca nel primo Sinodo Provinciale, acciocchè, inteso ancora il parere degli altri Vescovi, subito si denunzino al Sommo Romano Pontefice, colla cui autorità, e prudenza si stabilisca quello che conviene alla Chiesa universale, perchè così il dono delle sante indulgenze si dispensi a tutti i fedeli piamente, santamente, e incorrottamente.

Della scelta de' cibi, dei digiuni, e dei giorni festivi.

Oltracciò esorta il S. Concilio tutti i Pastori, e prega per la venuta del Santissimo Signor Nostro e Salvatore, che come buoni Soldati raccomandino diligentemente a tutti i fedeli tutte quelle cose, che la Santa Romana Chiesa, madre di tutte le Chiese, e maestra (4) ha stabilito, e anche quelle cose che sono state stabilite tanto in questo Concilio, quanto in altri Ecumenici; e adoprino ogni diligenza, per eseguire tutte queste cose, e quelle principalmente, che giovano a mortificare la carne; come la scelta de' cibi, e i digiuni, o ancora quelle che sono proprie per aumentare la pietà, come la divota,

re-

(1) Cap. Cum ex eo, de pœnit. et remiss.

(2) Clement. Abusionibus, de pœnit. & remiss. Confirmatur Constitutio Pii V, incip. Etsi Dominici, ann. 1567.

(3) Supra sess. 21. de Reformat. cap. 9.

(4) cap. Non decet 11 dist. Vigilius in Epist. ad Eleutherium in fin. Felix I in Epist. 3. Can. Dudum 3. q. 6.

religiosa celebrità de' giorni festivi, avvisando frequentemente i Popoli ad ubbidire a' loro Superiori, (1) i quali chi ascolta ascolta Iddio remuneratore; chi poi gli disprezza, proverà lo stesso Iddio vendicatore.

Dell'Indice de' libri, del Catechismo, Breviario, e Messale.

Il Sacrosanto Concilio (2) nella Seconda Sessione celebrata sotto il Santissimo Signor Nostro Pio IV commise a certi Padri eletti, che considerassero rapporto a varie censure, e libri, o sospetti, o perniciosi, che cosa si dovesse fare, e riferissero al medesimo Sacro Concilio: ora sentendo, aver essi terminato questo affare, nè però potersi giudicare dal Sacro Concilio distintamente, e comodamente per la varietà e moltitudine di libri, comanda, che si presenti al Santissimo Romano Pontefice quanto egli ha eseguito, acciocchè sia terminato e divulgato per suo giudizio. (3) E lo stesso comanda si faccia dai Padri, a cui si era commessa la stessa cosa rapporto al Catechismo, (4) e Messale e Breviario (5).

Del luogo degli Oratori.

Dichiara il Sacro Concilio, (6) che dal luogo assegnato agli Oratori così Ecclesiastici, come Secolari in sedere, andare, o qualunque altro atto, non si è fatto pregiudicio alcuno a chiunque di loro; ma che restano illesi, e salvi, e nel medesimo stato tutti i loro diritti, e prerogative, e dello Imperadore, dei Re, delle Republiche, o loro Principi, siccome trovavansi avanti il presente Concilio.

(1) Cap. Qui suis 93. dist. cap. Quia frater 7. q. 1. Luc. 10. Hebræor. 13.

(2) Supra, sess. 15. in princ.

(3) Vedi le Regole dei libri proibiti.

(4) Supra, Sess. 24. c. 7. de Reformat.

(5) Vedi Constitutionem Pii V. incip. Supernis. anno 1591. Clementis VIII. incip. Cum in Ecclesia, anno 1602. & Urbani VIII. incip. Divinam, anno 1634.

(6) Supra, Sess. 2. in fin.